

Regione Toscana

Via di Novoli 26, Firenze (web conference)

Conferenza programmatica del 16 febbraio 2026

Parere in merito a “Progetti di Piano di Bacino stralcio assetto idrogeologico del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale per la gestione del rischio da frana (PAI distrettuale frane) e del rischio idraulico da alluvioni (PAI distrettuale idraulico) e relative misure di salvaguardia”

Indice generale

1. Iter di adozione e approvazione variante.....	1
2. Principali finalità dei progetti di PAI.....	3
3. Inquadramento normativo della Regione Toscana connesso al progetto di variante.....	3
4. Considerazioni sul Progetto di PAI distrettuale Idraulico.....	5
5. Considerazioni sul Progetto di PAI distrettuale Frane.....	9

1. Iter di adozione e approvazione variante

Il quadro attuale della pianificazione dell’assetto idrogeologico del bacino distrettuale dell’Appennino centrale comprende una varietà di strumenti ereditati dalle precedenti Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, e che, dal 17 febbraio 2017, ai sensi della L. 221/2015 e del DPCM 294/2016, sono confluite nell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (di seguito AUBAC).

In particolare, gli strumenti di pianificazione per l’assetto idrogeologico ad oggi vigenti nel distretto fanno riferimento ai diversi bacini idrografici di cui all’art. 64 del d.lgs. 152/2006: sul territorio del distretto sono vigenti otto diversi PAI .

Al fine di uniformare i diversi strumenti di pianificazione in atto e di garantire così una pianificazione e programmazione delle azioni e norme d’uso del territorio omogenee nei territori afferenti al distretto idrografico dell’Appennino Centrale, anche nel rispetto delle direttive impartite dalla Comunità europea, AUBAC ha avviato nel 2023 l’iter di elaborazione di un PAI distrettuale che sostituirà gli otto PAI oggi vigenti.

Con le deliberazioni [n. 57](#) e [n. 58](#) del 31 luglio 2025 la Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato i progetti di **Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino centrale** per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (**PAI distrettuale idraulico**) e per la gestione del rischio da frana (**PAI distrettuale Frane**) con le relative misure di salvaguardia.

Per quanto riguarda il territorio della regione Toscana, il pai distrettuale interessa i bacini del fiume Tevere e del Fiora e, per quanto riguarda i limiti amministrativi del territorio toscano, lo stesso interessa le province di Arezzo, Siena e Grosseto ed i comuni di seguito elencati:

Abbadia San Salvatore	Montepulciano
Anghiari	Monterchi
Arcidosso	Piancastagnaio
Arezzo	Pieve Santo Stefano
Badia Tedalda	Pitigliano
Capalbio	Radicofani
Caprese Michelangelo	Roccalbegna
Castel del Piano	San Casciano de Bagni
Castell'Azzara	Sansepolcro
Castiglion Fiorentino	Santa Fiora
Cetona	Sarteano
Chianciano Terme	Semproniano
Chiusi	Sestino
Chiusi della Verna	Sorano
Cortona	Subbiano
Manciano	

Dell'adozione dei Progetti di PAI Distrettuale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2025, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Parte Seconda) n. 34 del 20 agosto 2025, nonché sui siti istituzionali dell'Autorità di Bacino.

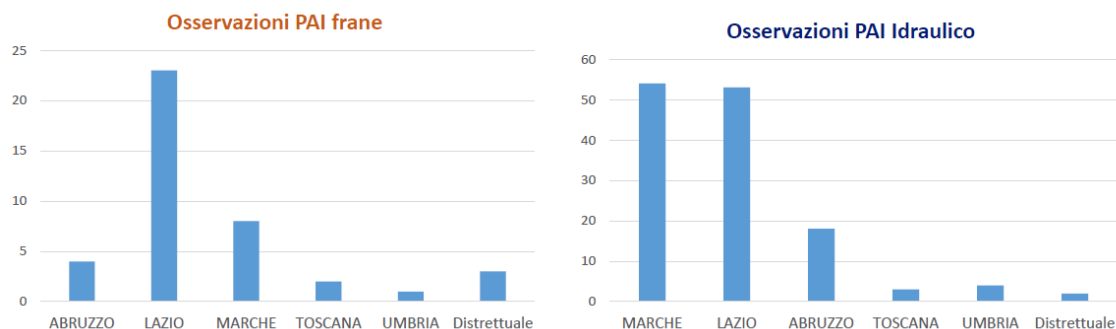
Il progetto di PAI sopra indicato è di seguito indicato come **“PAI-V-31 luglio 2025”**

I progetti di PAI distrettuale sono stati resi consultabili sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale alla pagina;

<https://aubac.it/piani-di-bacino/piani-di-assetto-idrogeologico>

Il periodo di osservazioni, pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi è scaduto in data 20 novembre 2025.

Entro i termini previsti nel territorio del distretto sono state presentate n.178 osservazioni così



ripartite:

Con riferimento al comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, la Regione con prot.n. 0849102 data 30/10/2025 ha indetto le conferenze programmatiche, in fase tecnica, suddivise per ambiti territoriali (Tevere e Fiora) e tenutesi nei giorni 12 e 19 novembre 2025 in modalità videoconferenza, rivolta alle Province nonché i relativi Comuni interessati.

La Regione Toscana, nelle more della convocazione della conferenza programmatica conclusiva, su istanza dell'autorità di bacino, con prot.n.0066858 in data 27/01/2026 ha formulato le proprie osservazioni all'Autorità Distrettuale.

Successivamente all'insediamento della nuova Giunta Regionale a seguito delle elezioni amministrative, è stata indetta la conferenza programmatica conclusiva rivolta a tutti gli Enti interessati. La seduta della Conferenza Programmatica si è svolta in data 16 febbraio 2026 in

modalità web a seguito di formale convocazione, ed è stata presieduta dal Dirigente del Settore Difesa del Suolo su delega del Presidente della Regione con Prot. 0105434 del 04/02/2026.

L'Autorità Distrettuale ha illustrato il Progetto di PAI, parte idraulica e parte frane, la Regione Toscana ha evidenziato le ricadute dei progetti di PAI sulla Regione, intesa come quadri conoscitivi comunali e normative regionali operanti, evidenziandone i possibili conflitti da risolvere.

Successivamente nella fase di dibattito i Comuni presenti hanno evidenziato dubbi e richiesto chiarimenti.

L'Autorità Distrettuale, durante il periodo di convocazione delle conferenze programmatiche delle varie regioni ha parallelamente avviato dei tavoli di confronto con le varie Regioni al fine di discutere delle varie criticità osservate, al fine di giungere ad apportare i dovuti correttivi ed ha proposto un testo di norme emendate, rese con lo spirito di collaborazione istituzionale e di condivisione tecnica che ha caratterizzato l'intero percorso di formazione dei PAI distrettuali, recependo le proposte idonee a rafforzare il quadro normativo e la sua operatività, senza compromettere gli obiettivi primari di tutela e sicurezza.

Ne è scaturito un documento finale modificato che sarà portato in adozione alla conferenza istituzionale permanente (PAI-v-31 marzo 2026).

Pertanto il presente documento da conto sia delle due fasi diverse sia del **PAI-V-31 luglio 2025** sia **PAI-V-31 marzo 2026**.

2. Principali finalità dei progetti di PAI

I progetti di PAI Distrettuale si pongono l'obiettivo di una revisione ed omogeneizzazione del quadro normativo e del quadro di pericolosità e rischio idraulico da alluvioni nell'ottica di una gestione omogenea dei fenomeni di dissesto alla scala del distretto idrografico, a partire dal patrimonio di conoscenze, studi e approcci sviluppati negli anni dai singoli PAI, ed integrata da ulteriori e nuovi studi e metodologie sviluppati dall'Autorità stessa.

In particolare, al fine di giungere ad un unico Piano di Assetto Idrogeologico distrettuale Idraulica e Frane, l'Autorità ha provveduto ad armonizzare il quadro tecnico-normativo nell'ottica di una gestione omogenea ed unitaria dei fenomeni (idraulico e dei dissesti) alla scala del distretto con la finalità del superamento dei differenti regimi di pianificazione ad oggi presenti.

Oltre all'armonizzazione dei quadri conoscitivi, l'Autorità ha definito una nuova normativa d'uso che disciplina, in maniera omogenea, le trasformazioni d'uso del territorio.

3. Inquadramento normativo della Regione Toscana connesso al progetto di variante

La Regione Toscana, in attuazione delle norme di governo del territorio, fin dal 1985, ha emanato una serie di regolamenti in attuazione delle leggi regionali di governo del territorio. L'emanazione dei regolamenti inizia dal 1985, prima dell'emanazione della L.183/1989 ed è stata mantenuta in ragione dell'eterogeneità sul territorio toscano di disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino (si ricorda infatti che la L.183/89 ha individuato sul territorio toscano **11 Autorità di bacino** tra nazionali, interregionali).

Il regolamento regionale di attuazione della legge di governo del territorio prevede che gli strumenti urbanistici comunali siano corredati di indagini geologiche. Dette indagini sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici e sono finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico e alla verifica della fattibilità degli interventi di trasformazione del territorio previsti negli strumenti della pianificazione urbanistica. Le indagini geologiche sono inoltre **soggette al controllo da parte dell'ufficio regionale competente (Genio Civile)**

Ad oggi risulta vigente il Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche approvato con DPGR 30 Gennaio 2020, n. 5/R.

Nell'ultimo regolamento emanato è stato ribadito che l'individuazione delle classi di pericolosità è mantenuta nelle "more dell'approvazione del piano di bacino distrettuale".

Sono ora in corso di superamento i piani di bacino ex L.183/89:

- ADB distrettuale Appennino Settentrionale ha già aggiornato la pianificazione distrettuale sia in tema di gestione rischio alluvioni (sopprimendo il PAI e mantenendo solo il PGRA), sia in tema di dissesti geomorfologica, con l'adozione del PAI dissesti e le relative misure di salvaguardia con delibere CIP n. 39 e 40 del 28 marzo 2024;
- ADB distrettuale fiume Po ha avviato l'iter con adozione del progetto di variante delibera CIP n.13 del 18/12/2025, con la quale la normativa del bacino fiume Po sarà estesa a tutti territori del bacino Reno, Conca Marecchia, Lamone, Senio e bacini regionali romagnoli;
- l'Appennino Centrale da attuazione con le varianti oggetto di questo parere.

A seguito del trasferimento delle competenze relative alla tutela dei corsi d'acqua dalle province alla Regione, con l'approvazione della L.R. 41/2018 si è inteso disciplinare la gestione del rischio di alluvioni (in coerenza con i principi del D.Lgs 49/2010) in relazione alle trasformazioni del territorio ed alla tutela dei corsi d'acqua.

La gestione del rischio alluvioni è perseguita rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti (P2) ammettendo un livello massimo di rischio al quale corrispondono danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudichino l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche.

Operativamente i comuni individuano nei propri strumenti urbanistici le opere necessarie per la gestione del rischio alluvioni, rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, connesso alle trasformazioni urbanistico-edilizie, valutate tramite la classe di pericolosità idraulica e la magnitudo (ovvero combinazione del battente e della velocità delle correnti).

Conseguentemente, in attuazione dei nuovi PAI distrettuali, la regione dovrà aggiornare sia la lr 41/18 relativa alla gestione del rischio alluvioni, sia il proprio regolamento relativo alle indagini a corredo degli strumenti urbanistici, per renderlo coerente con le nuove disposizione di bacino sovraordinate

Tuttavia è necessario fare presente che l'approccio seguito dai 3 distretti che insistono sul territorio toscano risulta caratterizzato da disomogeneità di approccio che porta a significative ripercussioni e differenze nella gestione del territorio.

Le considerazioni sul progetto di PAI debbono necessariamente tenere conto anche di questo aspetto.

In particolare si rappresenta che l'ADB distrettuale Appennino Settentrionale, ha già approvato i piani distrettuali, e la Regione ha conseguentemente adeguato i suoi strumenti normativi, considerato anche che il territorio regionale ricade per la maggior parte nel distretto Appennino Settentrionale (86%).

L'entrata in vigore di piani distrettuali caratterizzati da forte disomogeneità di approccio, pone una sensibile differenza di gestione sul territorio toscano.

4. Considerazioni sul Progetto di PAI distrettuale Idraulico

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore Difesa del Suolo sul testo di ambedue i PAI, Idraulica e Frane, prendendo atto delle risultanze delle sedute della Conferenza programmatica, sono state individuati i seguenti macrotemi:

- A) quadro conoscitivo
- B) limitazioni alle attività di trasformazione del territorio
- C) pareri Autorità di bacino, regioni, enti delegati, asseverazioni
- D) varie.

Di seguito vengono riportate per ciascuno dei temi:

- considerazioni conferenza programmatica sui testi PAI-V-31 luglio 2025 ;
- le richieste avanzate da Regione Toscana sui testi PAI-V-31 luglio 2025 con nota prot.n.0066858 in data 27/01/2026 ;
- Esiti dell'istruttoria del distretto;
- le raccomandazioni finali sul testo delle norme PAI V 30 Marzo 2026 finale.

PAI - IDRAULICA

A) Quadro conoscitivo idraulica: disallineamento e recepimento 'spedito' dei quadri comunali/regionali

Considerazioni conferenza: Il quadro conoscitivo del progetto di PAI riprende sostanzialmente i quadri conoscitivi dei vigenti PAI ex L.183/89, senza aver recepito gli aggiornamenti effettuati dai singoli comuni nell'ambito della revisione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare sul reticolo secondario.

Raccomandazioni: E' richiesta una metodologia una tantum per il recepimento speditivo dei quadri conoscitivi comunali/regionali più aggiornati, analoga a quella effettuata per il PAI frane.

B.1) Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nella Fascia di tutela integrale TI

Considerazioni conferenza: L'attuale approccio della Regione Toscana (l.r 41/18) coerentemente con la disciplina proposta dal Distretto Settentrionale (che demanda alle regioni la disciplina delle trasformazioni) ha perseguito un approccio di gestione del rischio, prevedendo la fattibilità di taluni interventi in subordinazione alla realizzazione di interventi ed opere di riduzione del rischio.

Il PAI ha proposto l'estensione con criterio geometrico dell'area di tutela a tutte le aree mappate in pericolosità (cfr. aree di tutela integrale TI) fino a 50 metri/25 metri, di fatto estendendo il vincolo idraulico ex art.65 c.3 lett.f) D.Lgs 152/06 oltre ai canonici 10 metri già attribuiti dalla L.R.41/2018. Oltre a non essere chiaro il rapporto tra le aree TI con le aree P3-P2-P1 in fase di sovrapposizione, appare oltremodo gravoso il vincolo sul reticolo secondario.

Si è proposta una graduazione dell'estensione della fascia TI tra reticolo principale e reticolo secondario in base anche alla sezione fluviale del corso d'acqua di riferimento. Inoltre si è rilevato che anziché fare riferimento al demanio sarebbe più opportuno fare riferimento al reticolo idrografico di cui al dlgs 152/2006 art.54 o meglio ancora al "ciglio di sponda" e al "piede arginale", come peraltro fa il RD 523/1904.

Infatti il demanio idrico, così come rappresentato catastalmente, non ovunque è rappresentativo della reale e attuale configurazione planimetrica del corso d'acqua e i discostamenti possono essere

in taluni casi anche molto consistenti. Inoltre, anche laddove il demanio fosse rappresentato sostanzialmente in accordo con la configurazione planimetrica reale, la norma si potrebbe prestare a possibili contestazioni dovute alla difficoltà di individuare il limite fra proprietà pubblica e privata in conseguenza delle vecchie circolari ministeriali (limite raggiunto dalle piene ordinarie). Inoltre molti tratti di corsi d'acqua del reticolo idrografico della Regione Toscana non presentano sedime demaniale rappresentato catastalmente.

Richiesta nota RT: Chiarire il rapporto tra TI e fasce P3-P2-P1 e la sua applicazione nel reticolo secondario; differenziare l'estensione tra reticolo principale e secondario; sostituire il riferimento al 'demanio' con riferimenti fisici (ciglio di sponda/piede arginale) e al reticolo ex art. 54 D.Lgs. 152/2006; chiarire applicazione anche su tratti non classificati.

Esito distretto: Osservazione accolta; è stata introdotta una diversificazione per il reticolo secondario, tenendo conto della diversa scala idraulica e morfologica. È stato previsto il riferimento fisico al ciglio di sponda anziché il confine demaniale al fine di limitare l'instaurarsi di contenziosi.

Raccomandazioni: L'individuazione della fascia di TI non viene esplicitata negli elaborati cartografici del PAI, tuttavia si ritiene che al fine di non generare confusione sarebbe necessaria una sua individuazione cartografica anche in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali, una volta individuato il reticolo secondario.

B.2) Aree di attenzione (150 m) e coordinamento con discipline regionali vigenti (Art. 15)

Richiesta nota RT: Chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 15 (non solo corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933); evitare duplicazioni con disciplina regionale Toscana (L.R. 41/2018) e con vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004); esonerare dal regime transitorio le Regioni che già dispongono di disciplina organica sul reticolo secondario.

Esito distretto: Osservazione accolta; il testo emendato mantiene il presidio transitorio (in attesa di individuazione del reticolo secondario) ma introduce la possibilità di coordinamento nei casi in cui la disciplina regionale assicuri livelli di tutela non inferiori.

B.3) Parametri e condizioni su invasi/vasche e idroelettrico;

Richiesta nota RT: Rivedere l'uso del parametro mc/ha per le vasche (potenzialmente penalizzante per aziende più piccole); non rendere penalizzanti le condizionalità per interventi idroelettrici quando integrati con laminazione; chiarire che interventi 'non interferenti a scala di bacino' non dovrebbero richiedere parere AUBAC.

Esito distretto: Osservazione parzialmente accolta; sono state riformulate le sezioni BCD degli articoli da 8 a 11 al fine di graduare i procedimenti ammettendo la previsione dell'idroelettrico a condizione che non incrementi colmo/livelli e concorre alla laminazione.

C) pareri Autorità di bacino, regioni, enti delegati, asseverazioni

C.1) introduzione di un sistema di pareri (anche contestuali) Regione – Autorità di Distretto correlati alle attività di trasformazione del territorio

Considerazioni conferenza:

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico Distrettuale – stralcio assetto idraulico, disciplinano un sistema articolato di rilascio di pareri da parte sia dell'Autorità di Distretto che dell'Autorità Idraulica su progetti pubblici e/o privati e relativi ad interventi idraulici, edifici, infrastrutture, impianti, depositi, parcheggi, cave ed opere temporanee;

Il parere AUBAC (rif. art.20 nta) è riferibile alla compatibilità degli interventi con l'assetto idrologico e idraulico alla scala di bacino (rilascio sempre successivo al parere rilasciato dalla Autorità Idraulica). L'introduzione di pareri da parte dell'Autorità di bacino su opere idrauliche ed interventi di trasformazioni edilizia, è possibile a condizione che questa dia attuazione a quanto

previsto da specifiche normative nazionali in particolare dal D.lgs 152/2006 e dal DPCM 27 settembre 2021, i quali vertono ambedue sulla valutazione della coerenza con la Pianificazione di Bacino ed alla verifica degli impatti dell'intervento sugli scenari di pericolosità/rischio, a scala di bacino.

Si ritiene che la quantità di pareri che vengono attribuiti con questo progetto di piano all'Autorità di bacino sia eccessiva e che debbano essere fortemente ridimensionati, penalizzando altre funzioni centrali dell'Autorità (ad es. sviluppo dei quadri conoscitivi, individuazione interventi ed obiettivi di piano) oltre che ad aggravare i procedimenti relativi ad interventi di trasformazioni puntuali, tra questi ad esempio:

- opere idrauliche (no parere su manutenzione straordinaria, no parere interventi di difesa elementi esposti alla scala locale);
- nuovi manufatti di pubblico interesse (ambulatori, magazzini comunali, interventi minori che non incidono a scala di bacino);
- opere strategiche, eventualmente solo parere in fase di pianificazione urbanistica;
- manutenzione straordinaria di infrastrutture a rete interrate interferenti con il corso d'acqua (tutela già garantita dal RD 523/1904).

Il Parere della Regione (Autorità idraulica) è riferibile a:

- verifica interventi per T.R. 200 anni + franco ovvero per T.R. 500 anni ;
- verifica interventi ricadenti in fasce di tutela integrale e di pericolosità idraulica di alluvioni;
- verifica del buon regime delle acque in termini di non significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di compatibilità rispetto alle opere idrauliche presenti, di coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

Richiesta nota RT: Le funzioni della regione sono disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 112/1998. Il piano di bacino deve attuare quanto disposto dal D.lgs 152/2006, e non può attribuire alle regioni ulteriori funzioni rispetto a quelle delle due norme statali citate.

Le Autorità di Distretto hanno facoltà invece di apporre vincoli (anche più restrittivi) e richiedere alle Regioni la gestione del rischio associato ai sensi del D.Lgs. 152/2006: la modalità di gestione del rischio è competenza delle regioni.

Le Autorità di Distretto, per garantire l'attuazione del piano di bacino, possono chiedere alle regioni di verificare l'attuazione del vincolo, ma le modalità operative sono di competenza delle regioni, sulla base del proprio ordinamento (ad es. delega pareri, parere proprio, regolamentazione) ed in autonomia come previsto dall'art 65 comma 6 d.lgs 152/2006.

L'introduzione del sistema di pareri a carico della Regione prevista dalle NTA del PAI appare dunque non supportata da un fondamento giuridico, in quanto non si riscontra tale facoltà di attribuzione da parte dell'Autorità di Distretto nella legge n.152/2006 laddove vengono esplicitate le competenze ed il ruolo delle Autorità Distrettuali né tanto meno sono individuabili con riferimento al decentramento operato dal dlgs 112/1998.

Per quanto sopra si ritiene necessaria la totale eliminazione della previsione del sistema di pareri a carico della Regione dalle NTA dei PAI proposti.

Si è richiesto di introdurre un sistema di gestione delle disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico ai sensi dell'art.65 d.lgs 152/2006 (eventualmente fornendo indirizzi non vincolanti alle regioni).

Ridimensionare in modo significativo i pareri di AUBAC, limitandoli ai soli casi con impatto sugli scenari di pericolosità/rischio a scala di bacino; eliminare la previsione di un 'sistema di pareri regionali' ritenuto privo di fondamento giuridico; evitare sovrapposizioni tra contenuti del parere AUBAC e valutazioni dell'Autorità idraulica; ricondurre il ruolo regionale alle sole funzioni di Autorità idraulica ex R.D. 523/1904 e normativa di settore; sostituire la dizione 'Autorità idraulica' con 'Regioni' (D.Lgs. 112/1998)

Esito distretto: Osservazione parzialmente accolta, con individuazione netta degli ambiti di competenza AUBAC (compatibilità di bacino) e Regioni (compatibilità locale e gestione del

vincolo/regime idraulico), tuttavia senza eliminare “l’impianto” di pareri regionali ma richiamandoli solo “nei casi previsti dalle NTA e/o ove dovuti”.

Raccomandazioni finali: Il testo emendato, sebbene AUBAC dichiara di non istituire un nuovo parere regionale extra-ordinamentale, sembra confermare il sistema di valutazione in capo alle Regioni sugli interventi diretti di trasformazione del territorio anche oltre i canonici 10 metri dal ciglio di sponda stabiliti dal RD 523/1904, qualora ricadono all’interno delle fasce di pericolosità TI,P3,P2,P1.

La Regione, o gli enti delegati, infatti è chiamata a formulare la valutazione di compatibilità idraulica: giudizio conclusivo formalizzato nell’atto/parere dell’autorità competente (AUBAC per compatibilità di bacino; Autorità idraulica competente per gli atti di competenza, incluso l’atto di assenso/nulla osta ai fini idraulici, ove dovuto), scaturito da un accertamento tecnico istruttorio volto a dimostrare assenza di aggravio di pericolosità/rischio e rispetto delle condizioni/prescrizioni applicabili. E’ consentita la facoltà di delega agli Enti territoriali, in modo da coordinare la disposizione con l’impianto normativo regionale (L.R.41/2018) il quale prevede l’espressione Regionale in sede di Pianificazione Urbanistica, nonché la valutazione del Comune nell’ambito del titolo abilitativo diretto.

Per quanto riguarda il territorio toscano l’organizzazione attuale, di valutazione di compatibilità idraulica è al momento così organizzata:

- 1) strumenti urbanistici: piani strutturali, piani operativi e piani attuativi soggetti a parere vincolante della Regione in merito a coerenza del quadro conoscitivo e coerenza con le norme di piano di bacino e regionali;
- 2) interventi edilizi diretti:
 - se ricadenti nelle fasce di 10 mt del corso d’acqua, con parere della Regione;
 - se ricadenti nelle aree a pericolosità, i Comuni nell’ambito del rilascio del titolo edilizio valutano la conformità dell’intervento di trasformazione con lo strumento urbanistico-edilizio e con le condizioni di fattibilità dettate dalla L.R.41/2018.

Pertanto, per gli interventi diretti ricadenti nelle aree a pericolosità, la valutazione di compatibilità idraulica, come richiesta dal PAI AUBAC, sarà da ritenersi ricompresa nella valutazione di conformità effettuata dai Comuni in fase del rilascio del titolo abilitativo, sulla base degli studi idrologico-idraulico previsti dal PAI.

5. Considerazioni sul Progetto di PAI distrettuale Frane

A.1) Quadro conoscitivo frane

Considerazioni conferenza:

Il quadro conoscitivo del progetto di PAI riprende sostanzialmente i quadri conoscitivi dei vigenti PAI ex L.183/89, senza aver recepito gli aggiornamenti effettuati dai singoli comuni nell'ambito della revisione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale disciplinati dalla Regione Toscana con la L.R.65/2014 e regolamento 5/R/2020 in materia di indagini geologiche.

Si rileva che per quanto concerne il territorio toscano (bacino del fiume Tevere e Fiora) è necessario procedere ad un significativo aggiornamento del quadro conoscitivo dell'attuale "carta inventario fenomeni franosi" del PAI. In particolare è necessario recepire almeno quanto contenuto nell'inventario fenomeni franosi elaborato da ISPRA reperibile al link <https://idrogeo.isprambiente.it/app/> nonché avviare il recepimento dei quadri conoscitivi di supporto agli strumenti urbanistici, che hanno avuto il parere positivo dell'ufficio regionale del Genio civile.

In particolare durante la conferenza programmatica ex art.68 d.lgs 152/2006 è emerso che alcuni Comuni hanno un quadro Conoscitivo di recente formazione e di averlo trasmesso ad AUBAC nel 2021 e nel 2024 senza che lo stesso fosse stato recepito nel PAI.

Infine, per quanto riguarda la norma transitoria, c'è da porre attenzione sugli strumenti urbanistici in corso di redazione (già almeno adottati).

Si propone l'introduzione di una deroga per tali situazioni in particolare sugli approfondimenti di cui all'Allegato 4, consentendo ai suddetti Enti di proseguire l'iter secondo la normativa regionale di cui al dpgr 5/r/2020.

Richiesta nota RT: Il quadro conoscitivo del PAI Appennino Centrale (base 2001) è datato e non allineato ai quadri regionali/comunali aggiornati (in Toscana alimentati dal dpgr 5/R). E' richiesta una metodologia transitoria per il recepimento speditivo dei quadri conoscitivi comunali/regionali più aggiornati, senza imporre ai Comuni approfondimenti 'da intervento diretto'.

Esito distretto: Osservazione accolta, introdotto l'art.20bis nelle NTA, con la possibilità di allineare in modo dinamico il quadro conoscitivo con banche date regionali e con gli esiti degli studi comunali, con procedura semplificata almeno per il primo recepimento nel PAI.

Raccomandazioni: Prevedere un sistema dinamico che semplifichi anche gli aggiornamenti "in riduzione" delle frane censite nei PAI previgenti e interamente trasposte nel QC del PAI Distrettuale.

A.2) Aggiornamento perimetri e livelli di pericolosità: differenziare aggiornamenti puntuali vs aggiornamenti comunali 'spediti'

Richiesta nota RT: Criticata la procedura di aggiornamento (Art. 20 e Allegato 4 del testo adottato) perché richiedeva indagini geognostiche e verifiche tipiche di interventi diretti, economicamente insostenibili per aggiornamenti comunali estesi. Richiesta di differenziare la procedura per aggiornamenti puntuali (con approfondimenti completi) e per aggiornamenti comunali/territoriali (spediti ma estesi), richiamando l'esperienza regionale (DGR 31/2020).

Esito distretto: Osservazione accolta, introducendo l'art.20bis alle NTA come canale per aggiornamenti su ambiti omogenei nonché per aggiornamenti puntuali (allegato 4), con l'obiettivo di allineamento dinamico del quadro conoscitivo.

A.3) Entrata in salvaguardia della cartografia frane e rapporto con quadri conoscitivi più aggiornati

Richiesta nota RT: Richiesta una disciplina transitoria ad hoc per gestire l'entrata in salvaguardia delle perimetrazioni, considerato il disallineamento con quadri comunali/regionali aggiornati (in itinere) e la difficoltà di applicazione 'immediata' su basi datate.

Esito distretto: Osservazione parzialmente accolta, non modificando le misure di salvaguardia, ma

introducendo un sistema dinamico per la prima trasposizione dei quadri conoscitivi dei Comuni come previsto dall'art.20bis delle NTA

A.4) Scheda rilevamento frane (Allegato 5): sopralluoghi congiunti e versione semplificata in emergenza

Richiesta nota RT: Proposta di favorire, nel rispetto delle competenze istituzionali, sopralluoghi congiunti (Regione–AUBAC) per frane di neoformazione, anche in emergenza; utilizzare la scheda di rilievo anche in versione semplificata per rilievi rapidi, eventualmente disciplinando il tutto con accordo.

Esito distretto Osservazione accolta; introdotto l'art.21 che disciplina accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo del patrimonio conoscitivo ed alla definizione di modalità operative condivise, anche in contesti emergenziali.

B) limitazioni alle attività di trasformazione del territorio

Considerazioni conferenza: Per quanto concerne il territorio toscano le modifiche normative proposte risultano più gravose rispetto allo stato normativo regionale attuale (dpgr 5/r/2020), in particolare l'approccio molto cautelativo converge verso numerosi divieti di realizzazione degli interventi.

La Regione Toscana con il 5/R/2020 persegue un approccio di gestione del rischio, prevedendo la fattibilità di taluni interventi in subordinazione alla realizzazione di interventi di consolidamento locale.

L'attuale approccio della Regione Toscana è coerente con la disciplina proposta dal Distretto Settentrionale che interessa l'86% del territorio toscano e demanda alle regioni la disciplina delle trasformazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo in area P4-P3:

- per gli interventi di “nuova costruzione di un manufatto edilizio privato” (art.3 comma 1 lett.e.1 dpr 380/2001) le Nta AUBAC prevedono un divieto espresso, mentre le norme regionali (5r) prevedono che tali interventi siano subordinati ad interventi di messa in sicurezza dimensionati in sede di Piano Operativo e successivo monitoraggio;
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lett.d dpr 380/2001) non ammessi in P4 ai sensi delle Nta AUBAC, la norma regionale prevede l'ammissibilità a condizione che non vi sia peggioramento dell'instabilità di versante e aggravio di rischio per le persone.

B.1) Disciplina P4 e P3: eccessiva restrittività per proprietà esistenti e richiesta di ammissibilità condizionata

Richiesta nota RT: Rilevata eccessiva restrittività in P4 e P3 per proprietà privata esistente (divieti su ristrutturazioni/ampliamenti, manufatti leggeri, FV/eolico, ampliamenti produttivi, manufatti agricoli). Richiesta: consentire, almeno per edifici/manufatti esistenti e per esigenze di mantenimento, interventi subordinati ad approfondimenti tecnici e/o opere di messa in sicurezza ('gestione del rischio'), escludendo nuove realizzazioni.

Esito distretto Osservazione parzialmente accolta, sebbene venga mantenuto il principio di riduzione dell'esposizione nelle aree a pericolosità, sono state tipizzate le fattispecie sugli edifici esistenti prevedendo condizioni di non aggravamento e opere di mitigazione e monitoraggio.

C) pareri Autorità di bacino, regioni, enti delegati, asseverazioni

Considerazioni conferenza:

Per quanto riguarda l'introduzione dei pareri correlati agli interventi edilizi-urbanistici di trasformazione del territorio, relativo alla compatibilità ed incidenza dell'intervento di progetto con

le condizioni del dissesto e le conseguenze prodotte ai fini della sicurezza e durabilità, si ravvisa una sovrapposizione di competenze, che dovranno essere necessariamente analizzate al fine di stabilire i rispettivi ambiti di espressione/valutazione nonché la prevalenza in caso di contrasto o mancato raccordo.

Si ricorda che ai sensi dell'art.18 nta oggetto del parere AUBAC è la *“verifica del grado di approfondimento conseguito rispetto al quadro conoscitivo disponibile e la valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni dell'assetto geomorfologico locale e con gli obiettivi di sicurezza e di durabilità dell'intervento stesso”* ;

Il parere della Regione (art.8 nta) ha ad oggetto la verifica della *compatibilità tra l'intervento, le condizioni del dissesto ed il livello di rischio esistenti in relazione sia ai possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità, per evoluzione naturale o per conseguenza dell'intervento, sia ai fini della sicurezza e della durabilità dell'intervento stesso.*

Per quanto sopra si ritiene che sia necessaria la totale eliminazione della previsione del sistema di pareri correlati agli interventi diretti di trasformazione a carico della Regione dalle NTA dei PAI proposti, ed invece prevedere la possibilità per le Regioni di definire i controlli di compatibilità alla scala della pianificazione territoriale ed urbanistica, e di consentire la possibilità di regolamentare la gestione della fattibilità degli interventi diretti di trasformazione anche con la delega agli enti territoriali.

Raccomandazioni finali: Il sistema di pareri di presidio a carico della Regione/Enti delegati (sulla base della verifica tecnica NTC) appare non adeguatamente proporzionato agli interventi di trasformazione, prevedendo a volte verifiche di sicurezza correlate alla funzionalità degli interventi (già normata dalle NTC) anziché limitarsi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento.

Si propone di allineare il quadro degli interventi su cui rilasciare i pareri a carico della Regione/Enti delegati a quelli previsti dal RD 3267/1923 (gli interventi costituenti modificazione e/o trasformazione del suolo (terreni) che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

C.2 Verifica Tecnica NTC 2018: evitare obbligo generalizzato per interventi ‘minori/senza parere’ e chiarire il perimetro della salvaguardia

Considerazioni conferenza: Si rileva l'introduzione dell'obbligo (rif.art8 Nta AUBAC) della “verifica tecnica” ai sensi del D.M 17/01/2018 (cap.6-7) per tutti gli interventi e trasformazioni ricadenti in area classificata (P4-P3-P2-P1), e quindi anche per interventi ricadenti nell'alveo della cd. “attività edilizia libera” ex art.6 dpr 380/2001 per i quali il soggetto attuatore non ha l'obbligo di redigere il progetto né di acquisire un titolo abilitativo. Tale obbligo contrasta con gli obiettivi di semplificazione amministrativa operata dal legislatore per gli interventi inseriti nell'attività edilizia libera (dpr 380/01) per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione di un titolo abilitativo (e quindi non sussiste l'obbligo di progettazione), nonché costituisce aggravio del procedimento a carico dei soggetti attuatori della trasformazione, i quali si vedrebbero vincolati ad eseguire uno studio geologico-geotecnico anche per opere e trasformazioni oggettivamente esigue e che non hanno impatto sull'assetto geomorfologico e della sicurezza.

Richiesta nota RT: L'art. 8 (disposizioni comuni) nella versione adottata sembra imporre la Verifica Tecnica per tutti gli interventi consentiti (P1–P4), risultando applicabile anche agli interventi “minori/senza parere” (es. FV in copertura, manutenzioni, demolizioni). Richiesta: eliminare/verificare l'obbligo per interventi che non incidono sull'assetto geomorfologico; limitare la Verifica Tecnica agli interventi incidenti sulle strutture e, comunque, ridurre l'onere in P2–P1; chiarire il coordinamento tra ‘salvaguardia’ e articoli successivi.

Esito distretto: Osservazione accolta, introdotto un regime graduato per gli interventi di trasformazione con una attestazione asseverata al fine di evitare un onere tecnico sproporzionato per interventi ad impatto trascurabile sulla stabilità di versante;

Raccomandazioni: Permangono oneri tecnici gravosi per i committenti e per i Comuni in particolare su interventi “minori” che non producono effetti (carichi, drenaggi, cantieri) sui versanti, quali a titolo semplificativo FV in copertura, indagini geognostiche, interventi interni all’involucro edilizio.

D) VARIE

D.1) Norme transitorie e strumenti urbanistici già adottati: salvaguardie e deroga su approfondimenti

- **Richiesta nota RT:** Introdurre una deroga/transitorio per strumenti urbanistici già almeno adottati, consentendo di proseguire l’iter secondo la normativa regionale (dpgr 5/r/2020) e i relativi approfondimenti, senza imporre nuovi obblighi in corsa (es. Allegati tecnici).
Esito distretto Osservazione parzialmente accolta; il testo emendato introduce l’art.25 con una disciplina per procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore e applicazione delle nuove norme alle modifiche successive, al fine di garantire continuità procedimentale attraverso un transitorio “governato”.

D.2) Comuni a cavallo tra distretti: frammentazione normativa e proposta ‘distretto prevalente’ (coordinamento interdistrettuale)

Mancato coordinamento tra Distretti - differente approccio (rispetto ad ADAS) che ne scatuisce a scala di territorio toscano, differenza ancor più marcata per quei comuni che sono territorialmente collocati a “cavallo” della competenza dei due distretti, trovandosi porzioni dei propri territori assoggettati ad un differente regime normativo. In particolare tale criticità interesserebbe i seguenti Comuni:

- Anghiari
- Arezzo
- Castiglion Fiorentino
- Chiusi della Verna
- Cortona
- Subbiano
- Arcidosso
- Capalbio
- Manciano
- Roccalbegna
- Santa Fiora
- Semproniano
- Abbadia San Salvatore
- Chianciano Terme
- Chiusi
- Montepulciano
- Radicofani
- San Casciano dei Bagni
- Sarteano

In tali Comuni, a seconda dell’ambito Distrettuale di riferimento, i soggetti attuatori della trasformazione si ritroverebbero due diversi regimi giuridici per la realizzazione del medesimo intervento.

Si propone di trovare un accordo tra Distretti al fine di applicare la norma del Distretto prevalente.

Richiesta nota RT: Trovare un accordo tra distretti (Appennino Centrale vs Appennino Settentrionale) per applicare la norma del ‘distretto prevalente’ ai Comuni/porzioni a cavallo, evitando frammentazione dei regimi di tutela.

Esito distretto Osservazione non accolta con le NTA; inseriti gli art.23-24 che introducono la possibilità di accordi di collaborazione (interdistrettuali).

Raccomandazioni: Si chiede di dare seguito al presente articolato e quindi di organizzare un tavolo interdistrettuale alla presenza del Ministero al fine di valutare possibili soluzioni ai conflitti sopra esposti.